

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 940)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(COLOMBO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno**
(SEGNI)

col **Ministro degli Affari Esteri**
(PELLA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**
(TAMBRONI)

col **Ministro delle Finanze**
(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**
(ANDREOTTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(MEDICI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(TOGNI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(RUMOR)

col **Ministro dei Trasporti**
(ANGELINI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
(SPATARO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(ZACCAGNINI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(DEL BO)

col **Ministro della Marina Mercantile**
(JERVOLINO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**
(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro della Sanità**
(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1960

Impiego pacifico dell'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI.

I. — L'evoluzione della tecnica determina, in molti casi, il sorgere di nuovi problemi giuridici, poichè le norme giuridiche vigenti non sono sempre adeguate alla disciplina dei nuovi rapporti derivanti dal progresso tecnico.

L'energia nucleare, che per le sue applicazioni va determinando una rivoluzione industriale di ampiezza pari, se non superiore, a quella che fu determinata dalla utilizzazione di nuove fonti di energia (carbone, elettricità), non poteva non avere una profonda ripercussione nel campo del diritto.

La sua utilizzazione postula, infatti, una appropriata disciplina giuridica che investe tutti i campi del diritto, da quello pubblico a quello privato, e che inoltre ha particolare importanza per i rapporti internazionali che si collegano con l'utilizzazione della energia nucleare.

Gli Stati maggiormente progrediti nel settore dell'applicazione dell'energia nucleare hanno, pertanto, sentito il bisogno di una disciplina legislativa particolare. Tale disciplina legislativa fu nei primi tempi delle legislazioni nucleari ispirata principalmente alla preoccupazione di conservare il segreto atomico. Dopo la legge americana (Atomic Energy Act) del 1954 e la svolta segnata dalla Conferenza di Ginevra del 1955 per gli usi pacifici dell'energia nucleare, l'accento di tutte le legislazioni nucleari è invece nel consentire l'utilizzazione di tale fonte di energia per il progresso industriale degli Stati.

In tale quadro si inserisce il disegno di legge che il Governo italiano presenta all'esame del Parlamento. Esso tiene conto della esperienza legislativa straniera, ma al tempo stesso le soluzioni adottate risultano dalla necessità d'inserire la disciplina giuridica dell'energia nucleare nella tradizione giuridica italiana e nell'organizzazione amministrativa esistente dello Stato italiano.

Il disegno di legge contempla una regolamentazione integrale delle varie applicazioni dell'energia nucleare, ma al tempo stesso tiene conto degli impegni internazionali assunti dall'Italia. L'Italia fa parte della Comunità europea dell'energia atomica

(EURATOM) e le norme del Trattato relativo fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

La disciplina giuridica dell'impiego della energia nucleare è pertanto strettamente collegata alle norme del Trattato. Se si è ritenuto opportuno, ai fini della chiarezza dell'interpretazione, espressamente sancire che le definizioni contenute nel disegno di legge sono quelle stesse contenute nel Trattato (articolo 46 del disegno di legge) è sembrato, invece, non soltanto non necessario, ma inopportuno ogni richiamo a disposizioni del Trattato, già operative nel nostro ordinamento interno e che sono quindi presupposte dal disegno di legge.

Deriva da ciò che nessuna menzione è fatta del regime giuridico delle materie fissili speciali, dato che in base al Trattato la proprietà di esse compete alla Comunità, nè delle norme per l'approvvigionamento di tali materie fissili speciali, essendo anche tale materia regolata dal Trattato. Non si fa, quindi, ugualmente menzione del regime di sicurezza in quanto lo stesso è già disciplinato dal Trattato ed in Italia deve applicarsi il Regolamento di sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri dell'EURATOM (*Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee* n. 17 del 6 ottobre 1958).

II. — Il disegno di legge, che mira a disciplinare l'impiego pacifico dell'energia nucleare, ha i seguenti scopi:

a) dare la disciplina amministrativa dell'attività degli organi dello Stato e dello ente pubblico appositamente costituito, ai quali è devoluta la competenza nel settore dell'energia nucleare, fornendo, altresì, i mezzi necessari per promuovere il progresso della ricerca scientifica e della preparazione dei quadri tecnici, condizione essenziale per ogni sviluppo ed ogni progresso nel settore;

b) disciplinare il regime giuridico delle varie utilizzazioni dell'energia nucleare;

c) garantire nel modo più efficace la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni da ogni pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti e stabilire, in ogni caso, nell'even-

tualità di incidenti nucleari, una efficace protezione finanziaria a garanzia dei danneggiati.

III. — Circa l'organizzazione amministrativa degli organi pubblici destinati ad operare nel settore dell'energia nucleare, è ben noto che molti Stati hanno affidato tali compiti ad organi specializzati (Commissione atomica degli Stati Uniti; Autorità atomica del Regno Unito; Commissariato della energia atomica in Francia), attribuendo agli stessi i poteri spettanti alle Amministrazioni tradizionali. Altri Paesi, come la Germania Occidentale, hanno invece attribuita tale competenza ad un nuovo Ministero: il Ministero degli affari atomici, la cui organizzazione amministrativa non si differenzia da quella degli altri dicasteri.

È sembrato opportuno stabilire che i poteri amministrativi restino accentrati nell'Amministrazione, cui istituzionalmente compete di coordinare e dirigere i problemi energetici, i quali sono il presupposto di ogni politica industriale. Ciò non esclude la necessità della costituzione di un organo specializzato che affianchi, come organo consultivo, l'attività delle varie Amministrazioni ed in particolare quella del Ministero dell'industria e del commercio e nel tempo stesso espliciti in proprio quelle attività di ricerca scientifica e quelle altre per le quali non può dirsi sufficientemente attrezzata l'esistente organizzazione statale.

Fin dal 1952 è stato costituito in Italia il Comitato nazionale ricerche nucleari. In attesa dell'emanazione di una legge nucleare che ne precisasse la natura giuridica, ne definisse i compiti e le attribuzioni, lo stesso non ha avuto una struttura giuridica del tutto definita. Ad esso si debbono notevoli realizzazioni nel campo dell'energia nucleare.

L'attuale disegno di legge non soltanto attribuisce al Comitato nazionale ricerche nucleari la più appropriata denominazione di Comitato nazionale per l'energia nucleare, ma ne definisce la natura giuridica di ente pubblico, con proprio patrimonio e propria autonomia, ne stabilisce lo stretto collegamento con le amministrazioni dello Stato; ne disciplina i compiti e le attribuzioni, for-

nisce ad esso i mezzi adeguati per un primo programma di attività.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare non è istituzionalmente, per i compiti ad esso attribuiti, un ente pubblico di carattere economico che possa svolgere attività imprenditoriale nel settore industriale. Esso è, inoltre, strettamente collegato alle Amministrazioni dello Stato non soltanto perchè la Presidenza ne è affidata allo stesso Ministro dell'industria e del commercio, ma anche perchè i programmi pluriennali di attività sono approvati dal Comitato dei ministri, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio e per sua delega dal Ministro dell'industria e del commercio. Al detto Comitato dei ministri partecipano tutti i Ministri maggiormente interessati per lo sviluppo del settore nucleare della politica energetica italiana, spettando peraltro al Ministro dell'industria e del commercio la competenza primaria della materia.

I compiti del Comitato nazionale per l'energia nucleare sono così precisati dal disegno di legge:

1) promuovere, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica, della chimica, della biologia e della ingegneria nucleare e relative applicazioni; nel campo della ricerca e della preparazione di minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produzione di essi, attuandone l'opportuno coordinamento;

2) esercitare controlli scientifici relativamente all'impiego delle materie grezze e delle materie fissili speciali, alla produzione dell'energia nucleare, nonchè agli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione delle materie fissili speciali, uranio arricchito, materie grezze e minerali, materie radioattive;

3) promuovere ed incoraggiare la preparazione tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione, diffondere la conoscenza dei problemi nucleari;

4) collaborare con le Amministrazioni dello Stato per tutte le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie fissili

speciali, materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare e dare alle stesse i pareri richiesti;

5) sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con le organizzazioni nazionali ed estere, che operano nel campo nucleare.

In uno speciale capoverso dell'articolo 1 è previsto, poi, che il Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni abbia facoltà di finanziare, sovvenzionare e dare contributi agli istituti universitari o ad altri istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica. È sembrata necessaria tale espressa previsione, in quanto, mentre l'attività contrattuale rientra istituzionalmente nella competenza degli enti pubblici, la possibilità per gli stessi di dare speciali contributi ad altri enti, cioè di attuare, attraverso gli stessi, i propri fini istituzionali, deve risultare da una norma esplicita, potendo altrimenti ritenersi trattarsi di atti di liberalità non consentiti ad un ente pubblico.

Oltre i compiti affidati dalla legge al Comitato è sembrato opportuno che sia il Ministero dell'industria che gli altri Ministeri possano delegare al Comitato nazionale per l'energia nucleare compiti esecutivi nel settore. Tale disposizione, data la flessibilità della norma, consentirà alle varie Amministrazioni di delegare compiti esecutivi ad un organo particolarmente attrezzato.

Gli organi del Comitato nazionale per la energia nucleare sono, poi, il Presidente, che è lo stesso Ministro dell'industria e del commercio, il quale può delegare le proprie funzioni ad un componente della Commissione direttiva, che assume le funzioni di Vice presidente; la Commissione direttiva, la quale è composta di sei membri scelti fra persone particolarmente competenti nei settori delle scienze nucleari, delle sue applicazioni e della legislazione relativa. Fanno inoltre parte di diritto della stessa alcuni funzionari particolarmente qualificati per i problemi della energia nucleare. Si attua, così, in seno alla stessa Commissione direttiva una proficua collaborazione tra i rappresentanti delle Am-

ministrazioni e gli esperti particolarmente qualificati. Sono anche organi del Comitato due Commissioni consultive, di cui una per la ricerca scientifica e l'altra per le applicazioni industriali ed agricole. Le dette Commissioni dovranno essere ad alto livello e pertanto nella composizione delle stesse è stata prevista la partecipazione di elementi tecnici e qualificati, particolarmente competenti per i diversi settori che interessano la energia nucleare. Se la designazione dei membri è affidata ai vari Ministri in ragione della rispettiva competenza, in linea di principio è da escludere che a far parte delle Commissioni consultive siano chiamati funzionari delle Amministrazioni in quanto tali, ma piuttosto persone particolarmente competenti per i problemi specifici.

L'organo esecutivo del Comitato nazionale per l'energia nucleare è il Segretario generale, che ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva, di sovrintendere all'attività degli uffici del Comitato e di eseguire ogni altro compito che gli sia attribuito dalla Commissione direttiva. Il Segretario generale partecipa, inoltre, con voto consultivo alle riunioni delle varie Commissioni.

Date le attribuzioni di particolare fiducia conferite al Segretario generale, la nomina dello stesso è attribuita al Ministro dell'industria e del commercio, il quale deve previamente sentire la Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Comitato dei ministri.

Il controllo amministrativo-contabile è esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e gli altri designati rispettivamente dal Ministro dell'industria e del commercio e dal Ministro della pubblica istruzione.

La gestione del Comitato segue i termini dell'anno finanziario dello Stato. Il bilancio preventivo dello stesso è approvato dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale del Comitato nazionale per le ricerche nucleari, in relazione all'attuale situazione giuridica dell'Ente, non ha ancora

una posizione giuridica definita. A tale inconveniente il disegno di legge pone termine in quanto è prevista l'emanazione di un regolamento organico che stabilisca lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale del personale stesso. È poi norma di buona amministrazione che vi sia un particolare regolamento amministrativo-contabile dell'Ente stesso con norme appropriate all'attività che il Comitato deve svolgere. Anche tale esigenza è stata prevista, stabilendosi che il Comitato nazionale per l'energia nucleare debba emanare il proprio regolamento di amministrazione.

È previsto, poi, che il Comitato nazionale per l'energia nucleare sia parificato alle Amministrazioni dello Stato per il trattamento tributario e che lo stesso possa avvalersi per la difesa in giudizio e per la consulenza, della Avvocatura generale dello Stato.

Il disegno di legge prevede, poi, che per l'assolvimento dei propri compiti il Comitato nazionale per l'energia nucleare debba farvi fronte sia con il proprio patrimonio che con i contributi che riceve dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.

Il disegno di legge si rende conto della necessità che i programmi di attività del Comitato nazionale per la energia nucleare siano programmi pluriennali: esso dispone uno stanziamento che, tenendo conto di un disegno di legge già all'esame del Parlamento, per gli esercizi finanziari dal 1959 al 1964 stabilisce complessivamente un finanziamento di 80 miliardi.

Se si tien conto che l'attività del Comitato è indirizzata esclusivamente a scopi pacifici e che dall'attività dello stesso sono esclusi gli investimenti di carattere industriale, apparirà che, in relazione alle possibilità di bilancio dello Stato italiano, il finanziamento del Comitato nazionale per l'energia nucleare non è inadeguato in relazione a quello di organismi similari stranieri, ai quali, è da considerare, sono attribuite attività anche nei settori delle applicazioni non pacifiche dell'energia nucleare o direttamente attività industriali.

IV. — Il Capo II tratta dei materiali ed impianti nucleari. Il Trattato dell'EURATOM,

mentre attribuisce alla Comunità la proprietà delle materie fissili speciali, lascia alle legislazioni nazionali di stabilire il regime giuridico dei minerali.

L'attuale evoluzione del mercato dell'uranio naturale ha consigliato di lasciare la disciplina della ricerca e coltivazione dei minerali da cui possono trarsi le materie fissili speciali al regime della vigente legge mineraria. È sembrato soltanto opportuno, per un necessario coordinamento, che del Consiglio nazionale delle miniere faccia parte anche un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare al fine che a tale organo possa partecipare un elemento particolarmente qualificato per i problemi nucleari.

Obblighi speciali di denuncia sono previsti per le materie fissili speciali, per le materie grezze nella quantità non inferiore a 50 chilogrammi di uranio metallico, e per le materie radioattive.

Il commercio dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive è sottoposto ad un regime di autorizzazioni; egualmente il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive. Tale trasporto, per evidenti ragioni di sicurezza, dovrà essere effettuato da vettori particolarmente attrezzati e che siano autorizzati in maniera generale per tali tipi di trasporto. È stato, però, previsto che i singoli trasporti possano essere autorizzati anche per altri vettori quando gli stessi diano particolare affidamento per l'esecuzione dei trasporti stessi. Al fine di garantire la pubblica incolumità è prevista l'emanazione di norme regolamentari per la disciplina dei trasporti. Tali norme regolamentari dovranno essere in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM).

La disciplina giuridica dell'utilizzazione dell'energia nucleare per impianti industriali deriva da una consapevole scelta di un regime pubblicistico quale quello configurato nell'istituto della concessione, che presuppone nello Stato la titolarità di diritti e poteri e comunque una posizione preminente.

La posizione di supremazia statale del regime di concessione, in cui soggetti diversi, sia di diritto pubblico che di diritto privato,

conseguano l'assentimento soltanto all'esercizio di attività che istituzionalmente, per fini di interesse pubblico, sono propri dello Stato, è ben diversa dalla posizione giuridica attuata in un regime di autorizzazione, nel quale l'intervento dello Stato si limita all'accertamento delle condizioni subiettive ed obiettive necessarie per l'esercizio di attività che persone interessate effettuano quali titolari di diritti ad essi già riconosciuti dall'ordinamento giuridico come propri sotto un profilo esclusivamente privatistico, con l'assenza in materia di poteri e diritti propri dello Stato.

Nel quadro del regime di concessione non soltanto è possibile allo Stato circondare l'assentimento dell'esercizio di impianti nucleari di quelle cautele e di quei limiti che assicurano il perseguimento dei fini pubblici che lo Stato si propone, ma è possibile altresì un'ampia libertà di scelta che lo Stato stesso dovrà operare fra intervento di enti pubblici e di privati in relazione alle condizioni in cui si attua e ai problemi che pone il processo di sviluppo economico. Nel quadro dello istituto della concessione lo Stato potrà temperare l'iniziativa dei pubblici e dei privati imprenditori, oppure se le condizioni dello sviluppo economico lo richiederanno, assicurare ai primi la preponderanza e perfino la esclusività.

L'obiezione che le materie fissili speciali, senza delle quali normalmente non può porsi in essere un impianto nucleare, non appartengono allo Stato italiano non è di ostacolo alla configurazione giuridica della concessione, dato che il diritto pubblico conosce non soltanto le concessioni traslative, ma altresì quelle costitutive. Trattandosi di attività svolta per fini di pubblico generale interesse, il regime della concessione ed i vincoli pubblicistici da essa derivanti all'utilizzatore, ribadiscono che l'attività nel settore debba svolgersi in conformità di fini di pubblico generale interesse, la cui valutazione è affidata alla stessa pubblica amministrazione.

L'importanza della concessione nella materia per la economia nazionale è sottolineata dal fatto che la stessa è deliberata dal Comitato dei ministri ed è poi successiva-

mente accordata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Ovviamente, è questo uno dei casi in cui è obbligatorio il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il disegno di legge indica specificatamente gli elementi che deve contenere la domanda di concessione. Occorre un progetto, l'indicazione della località prescelta per la sua esecuzione e le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi. La valutazione dell'iniziativa dovrà essere fatta tenendo conto non soltanto dell'importanza industriale, ma di tutti gli elementi atti a dare la massima sicurezza per la pubblica incolumità e per quella dei lavoratori addetti agli impianti.

Lo Stato si è riservato gli impianti per la produzione ed il trattamento delle materie fissili speciali, dato che le stesse possono anche essere utilizzate a fini bellici. Il disegno di legge prevede che lo Stato possa procedere anche a mezzo di società, purchè con capitale ad intera partecipazione statale. Tutti gli altri impianti industriali, anche diversi da quelli per la produzione di energia elettrica, possono, invece, essere attuati, in regime di concessione, da enti pubblici o imprese private.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta, durante la costruzione, alla continua vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio il quale è tenuto ad accertare la corrispondenza tecnica della costruzione stessa con il progetto per il quale è stata accordata la concessione.

La messa in esercizio è inoltre subordinata ad un collaudo che sarà eseguito da una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio e composta di elementi particolarmente qualificati.

Soltanto dopo effettuato il collaudo, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

È previsto che in tale decreto possano essere stabilite particolari prescrizioni che lo esercente sia tenuto ad osservare.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone particolarmente idonee. A tal fine è prevista l'emanazione di norme regolamentari che stabiliscono i requisiti necessari per la direzione e conduzione degli impianti nucleari.

Per gli impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici o scientifici è previsto un particolare regime di autorizzazione. Una norma speciale riguarda gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi. A tal fine è prevista l'emanazione di uno speciale regolamento contenente le norme amministrative e tecniche relative alla navigazione con mezzi nucleari.

L'impiego degli isotopi radioattivi, la cui importanza in tutti i campi, industriale, agricolo, sanitario è tuttora crescente, è sottoposto ad un regime di autorizzazioni.

Ovviamente, per gli impianti che le Amministrazioni dirette dello Stato per fini propri e nell'ambito delle specifiche attività di competenza intenderanno costruire direttamente, non sarà necessaria alcuna concessione od autorizzazione, atti giuridici che sono necessari per l'esercizio delle attività da parte di enti diversi dallo Stato, siano essi pubblici che privati.

Il disegno di legge riconosce l'importanza che gli impianti nucleari, l'impiego degli isotopi radioattivi, siano esercitati in modo da garantire efficacemente la incolumità delle popolazioni e dei lavoratori contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti. È un impegno internazionale dell'Italia di adottare le norme di base emanate dall'EURATOM, stabilendo gli organi e le modalità per l'osservanza delle stesse sul territorio nazionale. In ottemperanza a tale impegno internazionale è prevista l'emanazione di una legge delegata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale, come criteri direttivi, il Governo dovrà attenersi ai principi adottati dalle principali organizzazioni internazionali operanti in materia al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

V. — Il problema della responsabilità civile per i danni prodotti ai terzi a seguito

d'incidenti nucleari, non può adeguatamente essere risolto con le norme legislative in vigore. Infatti, gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti possono cagionare malattie a notevole distanza di tempo dall'incidente e, per quanto l'esperienza ormai ultra decennale abbia stabilito che gli effetti dannosi degli impianti nucleari siano stati certamente non più gravi di quelli prodotti da altre industrie pericolose (ciò in relazione alla coscienza del pericolo ed alle misure di sicurezza adottate), tuttavia non può escludersi, per quanto ciò sia assolutamente improbabile, dipendendo dal verificarsi simultaneo di molte evenienze, che un incidente nucleare possa cagionare danni di notevole ampiezza.

È in relazione a tali particolari circostanze di fatto che il problema della responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ha attirato in modo particolare l'attenzione delle organizzazioni internazionali operanti nel settore dell'energia nucleare.

Sia l'Organizzazione economica della Comunità europea (O.E.C.E.) che l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) hanno predisposto degli schemi di convenzione internazionale che dovranno essere sottoposti all'esame dei Governi. Lo Stato italiano, attraverso propri esperti, ha partecipato ai detti lavori. Per la redazione del detto Capo del disegno di legge si sono utilizzati i principi risultanti dagli schemi in elaborazione in modo che la legge interna non risultasse in contrasto con i principi che vanno affermandosi nel campo internazionale.

I principi sui quali è stato elaborato il presente Capo possono così sintetizzarsi:

1) il principio della canalizzazione della responsabilità sull'esercente l'impianto nucleare, il che offre alle vittime di un incidente nucleare la certezza d'individuare il responsabile dell'incidente stesso, tenuto al risarcimento del danno. L'azione è pertanto proponibile in ogni caso contro l'utilizzatore dell'impianto nucleare, e per il caso di trasporti soltanto quando si tratti di trasportatori autorizzati ad eseguire in modo permanente tra-

sporti nucleari è consentito che gli stessi assumano in proprio il rischio del trasporto. Nessuna azione diretta è invece proponibile contro i fornitori. Soltanto una limitata eccezione al principio della canalizzazione è nella circostanza che l'azione di responsabilità, prima del collaudo dell'impianto, possa essere diretta anche contro il fornitore, il che non esclude che l'utilizzatore possa assumere a suo carico anche tale rischio con una espressa clausola contrattuale;

2) la norma dell'articolo 2050 del Codice civile, che stabilisce una presunzione di colpa per l'esercente industrie pericolose, non è sembrata sufficiente per la disciplina della materia. Infatti, potendo l'esercente dare la prova liberatoria di avere usato tutte le cautele per evitare che il danno si verificasse, tale prova liberatoria consentirebbe all'esercente di esonerarsi da responsabilità per tutti gli eventi determinati da circostanze che la tecnica non ancora conosceva al momento in cui l'evento si è verificato. Il principio adottato, che si avvicina a quello di una responsabilità causale, è che la unica prova liberatoria debba consistere nel fatto che l'evento dannoso sia determinato da atti di conflitto armato o da cataclisma naturale di carattere eccezionale. A prescindere che in tali casi normalmente il risarcimento possa essere assicurato alle vittime da altre disposizioni di legge (esempio legislazione sui danni di guerra, ecc.) deve rilevarsi che in tal caso gli atti di conflitto armato o cataclisma di carattere eccezionale costituiscono la causa efficiente del danno e l'impianto nucleare funzioni soltanto come condizione del verificarsi di esso;

3) si stabilisce il principio che l'esercente nucleare debba in ogni momento avere una protezione finanziaria, cioè essere in grado di rispondere per il danno prodotto ai terzi per un ammontare di rilevante entità, tale da garantire che anche nel caso assolutamente improbabile di incidenti nucleari di notevole gravità le vittime siano equamente indennizzate. La garanzia finanziaria dovrà essere data o con un'assicurazione o con altra forma di garanzia, la cui idoneità sia

previamente accertata dall'Amministrazione. È previsto, inoltre, che l'azione di responsabilità possa essere direttamente proposta contro l'assicuratore o il garante, stabilendo la legge la loro responsabilità solidale con l'esercente. Per favorire le assicurazioni nucleari e le altre forme di garanzia in modo che il loro costo influisca per quanto meno è possibile sul costo di esercizio degli impianti nucleari, sono previste particolari agevolazioni tributarie;

4) non potendo un'assicurazione essere stipulata a tempo indefinito, nè una garanzia essere prestata per periodi di tempo eccezionalmente lunghi, è stato necessario introdurre il principio che l'azione di responsabilità contro l'esercente e le persone tenute solidalmente a rispondere con lo stesso non possa proporsi, trascorsi dieci anni dall'incidente nucleare. Trattasi di un termine preclusivo dell'azione sufficientemente lungo, dato che per le malattie che si manifestassero dopo i dieci anni dall'incidente sarebbe estremamente difficile stabilire il nesso di causalità con l'incidente stesso. Il disegno di legge prevede, poi, un termine di prescrizione di due anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno. Tale termine di prescrizione decorrerà non dal verificarsi della malattia, ma dalla data in cui ragionevolmente la vittima possa avere coscienza della natura della stessa e della sua correlazione con l'incidente nucleare.

Non si ignora certamente il problema dei danni differiti oltre il decennio e della possibilità, sia pure teorica, di incidenti nucleari aventi proporzioni catastrofiche. Tali argomenti sono in discussione nelle sedi internazionali ed il Governo si riserva di considerarli per adottare o una soluzione internazionale oppure proporre un separato disegno di legge che richiede attento e maturo esame. Nella presente relazione si è voluto segnalare il problema al fine di porre in evidenza che lo stesso non è stato ignorato, ma, data la complessità di un'adeguata soluzione, è sembrato opportuno di non ritardare l'elaborazione del disegno di legge per un problema

che certamente non presenta carattere di attualità;

5) è stato infine stabilito che per le azioni per risarcimento dei danni dipendenti da incidenti nucleari sia competente il tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

VI. — Il Capo IV contiene le disposizioni penali necessarie ad assicurare l'osservanza della legge. Sono state stabilite pene adeguate per i reati contravvenzionali previsti dallo stesso Capo, reati che possono concorrere, nel caso di verificarsi di eventi di danno, con delitti previsti dal Codice penale.

VII. — Le disposizioni finali e transitorie contengono il richiamo delle definizioni del Trattato dell'EURATOM al fine di uno stretto coordinamento fra il disegno di legge e le altre norme giuridiche del Trattato che fanno parte dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. Per quanto non necessario è stato espressamente dichiarato che nulla sia innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, in materia di industrie insalubri, nonché di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari. Egualmente è disposto per quanto attiene al demanio marittimo, alle acque territoriali ed alle acque pubbliche.

Particolari norme transitorie prevedono che per le autorizzazioni già concesse per la costruzione di centrali termo-elettriche, con impiego di combustibili nucleari, sia adeguata la disciplina giuridica a quella del disegno di legge in esame in un breve termine. I titolari delle autorizzazioni dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame richiedere il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 22.

Il Ministero dell'industria e del commercio è chiamato dal disegno di legge in esame ad esplicitare nuovi compiti amministrativi. Per l'assolvimento dei detti compiti è assolutamente indispensabile un rafforzamento degli organici. Si prevede, pertanto, una delega al Governo per il riordinamento ed il rafforzamento dei ruoli con un aumento complessivo non superiore a 40 unità.

La sommaria esposizione del contenuto del disegno di legge dimostra come lo stesso rappresenti un organico tentativo di disciplinare la materia, essendo considerati tutti gli aspetti giuridici dell'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Dove, per la complessità della materia, non è stato possibile prevedere disposizioni precise, sono previste deleghe legislative con la indicazione dei criteri secondo il dettato costituzionale e particolari regolamenti.

Il Governo confida che il disegno di legge presentato al Parlamento sia adeguato a dare la certezza del diritto nel settore dell'energia nucleare, che è anche essa una condizione per lo sviluppo dell'impiego della stessa a fini pacifici.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COMITATO NAZIONALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE

Art. 1.

È istituito il Comitato nazionale per la energia nucleare (C.N.E.N.). Esso è ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare ha lo scopo:

1) di promuovere, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica, della chimica, della biologia e dell'ingegneria nucleare e relative applicazioni; nel campo della ricerca e della preparazione di minerali, delle materie grezze e delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produzione di essi, attuandone l'opportuno coordinamento;

2) di esercitare controlli scientifici relativamente all'impiego delle materie grezze e delle materie fissili speciali, alla produzione dell'energia nucleare, nonché agli impianti di produzione, trattamento ed utilizzazione delle materie fissili speciali, uranio arricchito, materie grezze e minerali, materie radioattive;

3) di promuovere ed incoraggiare la preparazione tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione, di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari;

4) di collaborare con le Amministrazioni dello Stato per tutte le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare e di dare alle stesse i pareri richiesti;

5) di sviluppare la collaborazione tecnico-scientifica con le organizzazioni nazionali ed estere, che operano nel campo nucleare.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni e per l'esecuzione di determinati e particolari programmi, previamente approvati, ha facoltà di finanziare, sovvenzionare e dare contributi ad istituti universitari o ad altri istituti pubblici di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnica.

Art. 2.

Il Ministro dell'industria e del commercio con proprio decreto può delegare al Comitato nazionale per l'energia nucleare compiti esecutivi e di vigilanza in ordine ai minerali, alle materie e agli impianti nucleari.

Gli altri Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, con propri decreti possono delegare al Comitato nazionale per l'energia nucleare compiti esecutivi per legge attribuiti alla propria competenza, che abbiano incidenza nel settore nucleare e che non implicino attività imprenditoriale.

Il decreto specifica la materia, l'estensione e la durata della delega, nonché ogni altra modalità necessaria per l'esercizio della stessa.

Art. 3.

Un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dal Ministro dell'industria e del commercio, composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, stabilisce le direttive generali alle quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare deve attenersi.

Art. 4.

Sono organi del Comitato nazionale per la energia nucleare:

il Presidente;

la Commissione direttiva;

la Commissione consultiva per la ricerca scientifica;

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la Commissione consultiva per le applicazioni industriali ed agricole;
il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e riferisce annualmente sulle attività da esso svolte al Comitato dei ministri di cui all'articolo 3.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni ad un componente della Commissione direttiva che assume le funzioni di Vice Presidente.

Art. 6.

La Commissione direttiva è composta dal Presidente del Comitato nazionale per la energia nucleare e da sei membri scelti fra persone particolarmente competenti nei settori delle scienze nucleari, delle sue applicazioni e della legislazione relativa. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3. Fanno, inoltre, parte di diritto della Commissione direttiva il Direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, che soprintende ai problemi dell'energia, il Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, che soprintende all'istruzione superiore, il Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici per le acque e gli impianti elettrici ed un funzionario dell'Ispettorato generale affari economici della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministro del tesoro.

La Commissione delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, sui programmi particolareggiati di attività, che sono redatti in base alle direttive del Comitato dei ministri di cui all'articolo 3. Delibera, inoltre, sulle nomine del direttore amministrativo e del personale direttivo, sugli emolumenti spettanti al Presidente, ai com-

ponenti la Commissione direttiva e le Commissioni consultive, e si pronunzia su ogni altro affare che ad essa sia sottoposto dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza della metà dei componenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Le deliberazioni della Commissione direttiva relative alla formulazione dei programmi di attività, alla nomina del direttore amministrativo, alle convenzioni e contratti con gli enti nazionali e stranieri per la ricerca scientifica ed applicata e quelle che, comunque, impegnano il Comitato per un ammontare superiore a lire 50 milioni, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria e del commercio.

L'approvazione si intende concessa trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione della deliberazione.

Le cariche di componenti la Commissione direttiva non sono incompatibili con quella di membro delle Commissioni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 7.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 3 ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è nominato il Segretario generale del Comitato nazionale per l'energia nucleare che ha il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva, di soprintendere all'attività degli Uffici del Comitato e di eseguire ogni altro compito che gli sia attribuito dalla Commissione direttiva.

Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni della Commissione direttiva e delle Commissioni consultive.

La carica di Segretario generale è incompatibile con altre attività.

Il trattamento economico è stabilito con deliberazione della Commissione direttiva, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

La Commissione consultiva per la ricerca scientifica è composta da un Presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e da undici esperti, dei quali:

cinque designati dal Ministro della pubblica istruzione di cui tre scelti tra i professori di ruolo delle Università o Istituti superiori nelle materie scientifiche attinenti all'energia nucleare e due scelti fra scienziati di chiara fama in materia nucleare;

uno designato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

uno designato dal Ministro della difesa;

uno designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

uno designato dal Ministro dei lavori pubblici;

uno designato dal Ministro della sanità;

il direttore dell'Istituto di fisica nucleare.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e durano in carica quattro anni.

La Commissione consultiva per la ricerca scientifica deve essere richiesta di parere sui programmi di ricerca e di preparazione del personale. Essa può essere consultata su ogni altro argomento, su cui il Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare e la Commissione direttiva ritengano di doverla sentire.

Art. 9.

La Commissione consultiva per le applicazioni industriali ed agricole è composta dal Presidente del Comitato nazionale per la energia nucleare e da venti membri di cui:

due rappresentanti del Ministero della industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno esperto nei problemi della aviazione civile;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due professori universitari di materie relative all'applicazione industriale della energia nucleare, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali, di cui almeno uno dirigente di aziende industriali a partecipazione statale;

due esperti industriali del settore dell'impiego pacifico dell'energia nucleare;

un esperto in problemi sanitari designato dal Ministro della sanità;

un esperto delle applicazioni dell'energia nucleare all'agricoltura, designato dal Ministro dell'agricoltura e le foreste;

un esperto tecnico designato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

I membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

La Commissione consultiva per le applicazioni industriali ed agricole deve essere richiesta di parere su tutte le applicazioni dell'energia nucleare e può essere, inoltre, sentita su ogni altro argomento che il Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare e la Commissione direttiva ritengano di sottoporle.

Per l'esame di determinate questioni la Commissione può nominare nel suo seno speciali Sottocommissioni con potere deliberante, composte di non meno di sei membri e presiedute dal Presidente della Commissione.

Art. 10.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro è nominato il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare composto di tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

uno effettivo con funzioni di presidente del Collegio ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro e scelti fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'industria e del commercio;

uno effettivo designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I revisori dei conti provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria, nonchè del conto consuntivo del Comitato nazionale per l'energia nucleare e riferiscono annualmente al Ministro del tesoro ed al Ministro dell'industria e del commercio.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Per la gestione annuale del Comitato nazionale per l'energia nucleare si osservano i termini dell'anno finanziario del bilancio dello Stato.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e approvato dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3.

Sono parimenti soggette all'approvazione le eventuali variazioni di bilancio.

Il bilancio consuntivo, deliberato dalla Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, è approvato dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del tesoro ed è trasmesso al Parlamento in allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Le norme per l'assunzione del personale, con le relative tabelle organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale; nonchè le norme per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare sono stabilite con regolamenti deliberati dalla Commissione direttiva. I regolamenti relativi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare può avvalersi inoltre dell'opera di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I professori universitari ordinari assegnati al Comitato nazionale per l'energia nucleare sono collocati fuori ruolo.

Art. 13.

Le opere necessarie per l'esecuzione dei compiti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su richiesta del Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

Art. 14.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare per la consulenza legale e per la difesa in giudizio può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare è parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalità previste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.

Ai fini dell'accertamento della natura specificatamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi può avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 17.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare provvede all'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato e da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati.

Il contributo statale per il primo quadriennio 1960-64 sarà corrisposto nella misura di 75 miliardi di lire così ripartiti:

lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1960-61;

lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62;

lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il contributo sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Fanno carico al predetto contributo le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.), all'Agenzia internazionale energia atomica (A.I.E.A.) e le spese per l'esecuzione dell'Accordo per il Centro comune di ricerca della Comunità europea dell'energia atomica in Italia (Ispra).

Per l'esercizio finanziario 1959-60 il Comitato nazionale per l'energia nucleare è autorizzato a compiere operazioni di cessione del contributo dell'esercizio finanziario 1960-1961 fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi.

Agli atti relativi si applica il trattamento tributario previsto per gli atti compiuti nello interesse dello Stato.

CAPO II

DEI MATERIALI
ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 18.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

Art. 19.

Chiunque detiene materie fissili speciali in qualsiasi quantità, minerali o materie grezze in quantità non minori di 50 chilogrammi

di uranio metallico o equivalente quantità di torio o di altre materie prime fonti deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta al Ministero dell'industria e del commercio.

È parimenti soggetto all'obbligo di denuncia al Ministero dell'industria e del commercio chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività complessiva allo atto della denuncia ecceda un decimo di curie. Qualora le materie radioattive siano detenute da medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e destinati esclusivamente ad uso diagnostico o terapeutico, la denuncia deve essere effettuata anche al Ministero della sanità. Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denuncia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Le denunce devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20.

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dello articolo 57 del Trattato, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della domanda senza che entro tale termine, l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione — quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari — è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 21.

Il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in quantità soggetta all'obbligo della denuncia, deve essere ef-

fettuato da vettori terrestri, marittimi ed aerei autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, rispettivamente di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile e della difesa.

Parimenti, possono essere concesse speciali autorizzazioni per i trasporti singoli a vettori che siano di volta in volta autorizzati con provvedimento del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, udito il parere del Comitato nazionale per la energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea della energia atomica.

Le violazioni delle norme del decreto del Presidente della Repubblica sono punite con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1 milione e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 22.

La concessione per l'esercizio di impianti per l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali è accordata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 e sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente la concessione deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 35.

Il decreto di concessione deve indicare la durata della concessione, non superiore a 20 anni, la garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela

della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio della concessione.

Le modifiche sostanziali degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 23.

Gli impianti per la produzione ed il trattamento di materie fissili speciali sono riservati allo Stato, che può procedervi anche a mezzo di società con capitale ad intera partecipazione statale.

Art. 24.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata la concessione.

Gli impianti industriali o scientifici per lo impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio.

La Commissione di collaudo è composta di otto membri di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, un professore universitario nelle materie di applicazione dell'energia nucleare, designato dal Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi, la Commissione di collaudo è integrata secondo le disposizioni da emanarsi col decreto presidenziale previsto dal secondo comma dell'articolo 29.

Per gli impianti tecnicamente noti, e per i quali già esiste una sufficiente esperienza, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può nominare una sottocommissione composta di almeno tre membri scelti fra i predetti.

Art. 25.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

Art. 26.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quella per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 27.

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro dell'industria e del commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichia-

rate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

Art. 28.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per i detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 e 25.

Art. 29.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro dell'industria e del commercio sono adottati di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.

Art. 30

L'impiego degli isotopi radioattivi è sottoposto all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro dell'industria e del commercio, per gli usi industriali, dallo stesso

Ministro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per gli usi agricoli, con il Ministro della pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro della sanità per gli usi diagnostici e terapeutici.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

Art. 31.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro dell'industria e del commercio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio di impianti nucleari sia all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale della Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto sono stabilite le pene da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente, le pene dell'ammenda non superiore a lire 5 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

CAPO III

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

Art. 32.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose quando sia provato che il danno è in rapporto di causalità diretta con un incidente nucleare, avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Lo stesso è inoltre responsabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge, per i trasporti nucleari di materie fissili speciali autorizzati nel territorio dello Stato.

La responsabilità ha inizio per i nuovi impianti dal momento in cui per la presenza nell'impianto di materie fissili speciali o di combustibili nucleari è possibile il verificarsi d'incidenti nucleari.

Per incidente nucleare s'intende ogni fatto o serie di fatti aventi la stessa origine che ha cagionato un danno proveniente o risultante in tutto od in parte dalle proprietà radioattive o anche dalle dette proprietà o dalle proprietà tossiche, esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti o residui radioattivi.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dalle materie fissili speciali o dalle materie radioattive o dai prodotti o residui radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare cessa quando le materie fissili speciali, le materie grezze, le materie radioattive sono legalmente trasferite ad altri, salvo che non sia disposto altrimenti nell'atto di trasferimento.

L'esercente l'impianto non è responsabile per gli incidenti nucleari conseguenti ad atti di conflitto armato o a cataclisma naturale di carattere eccezionale.

Art. 33.

L'azione di risarcimento per un incidente nucleare, dopo il collaudo dell'impianto, previsto dall'articolo 24 della presente legge, non è proponibile dai danneggiati e loro aventi causa se non contro l'esercente l'impianto nucleare. Sono solidalmente tenuti anche l'assicuratore o altra persona, che abbia prestato la garanzia finanziaria, ai sensi dell'articolo 35.

Prima dell'esito favorevole del collaudo la azione può essere proposta anche contro i fornitori dell'impianto.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o per assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone od alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente l'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma per essere rivalse di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato a seguito di incidente nucleare.

Art. 34.

L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia finanziaria, nel caso l'incidente nucleare sia stato cagionato da dolo o colpa grave di un terzo, può agire in rivalsa per gli indennizzi che derivano dalla presente legge.

È considerata valida ad ogni effetto di legge la clausola con cui l'esercente l'impianto nucleare rinuncia ad ogni azione di rivalsa contro il fornitore o il trasportatore, per incidenti nucleari avvenuti dopo il collaudo o dopo un effettivo periodo di esercizio.

Art. 35.

Il totale della responsabilità dell'esercente l'impianto nucleare è fissato per ciascun impianto nucleare e per ciascun anno di esercizio in lire 10 miliardi di cui 2/3 riservati

per il danno alle persone, ed un terzo per il danno alle cose.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile è diminuita complessivamente di un terzo, l'esercente è tenuto a ricostituire la garanzia nel termine di tre mesi.

Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, non inferiore a 3 miliardi di lire, qualora possa ragionevolmente ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato.

Art. 36.

Il trasporto di materie fissili speciali non può essere autorizzato senza che sia prestata una garanzia finanziaria, secondo le modalità previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di tre miliardi di lire.

La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, primo comma, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.

Art. 37.

L'esercente deve stipulare un'assicurazione fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'articolo 35 o fornire altra garanzia finanziaria ritenuta idonea con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicuratore ed il gerente non possono in alcun caso sospendere la garanzia di cui al

comma precedente se non dopo il preavviso di almeno due mesi al Ministero dell'industria e del commercio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'importo della garanzia finanziaria non è sequestrabile o pignorabile se non per crediti derivanti da indennizzi dovuti ad incidenti nucleari.

Art. 38.

Le assicurazioni sulla responsabilità civile connesse all'esercizio d'impianti nucleari sono soggette all'imposta di assicurazione sui premi di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, nella misura proporzionale di lire 1 per ogni 100 lire di premio, compresa ogni addizionale.

Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fideiussione, l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sarà applicato nella misura dell'uno per mille.

Art. 39.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

Art. 40.

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

Nel caso di accertata insufficienza della garanzia finanziaria, il tribunale riduce proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

La parte dell'importo massimo dovuto per risarcimento alle persone ed alle cose non utilizzata per il risarcimento per cui è destinata, può essere utilizzata per il risarcimento dei danni dell'altra specie.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La persona lesa, che abbia titolo ad essere risarcita in base alla legge sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, ha facoltà di optare per il risarcimento in base alle disposizioni della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 41.

L'omessa denuncia dei materiali di cui all'articolo 19 è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; nel caso di omessa denuncia di materie fissili speciali è comminato altresì l'arresto da sei mesi ad un anno.

Art. 42.

Chiunque commercia minerali, materie grezze e materie radioattive senza autorizzazione del Ministro dell'industria e del commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000; se trattasi di materie fissili speciali si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace l'acquirente.

Art. 43.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 5 milioni di lire a 10 milioni di lire.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

Art. 44.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 30 è punito con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Art. 45.

Nei casi previsti dagli articoli 41 e 44 è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Agli effetti della presente legge si applicano le definizioni, concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze ed i minerali, contenute nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Per « impianti nucleari » s'intendono i reattori nucleari, gli impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie fissili speciali, dei combustibili nucleari, gli impianti di separazione d'isotopi, gli impianti di trattamento dei combustibili nucleari irradiati, gli impianti di deposito delle materie fissili speciali e materie radioattive ed ogni altro impianto in cui trovansi materie fissili speciali e materie radioattive, ivi compresi i rifiuti radioattivi.

Per « materie radioattive » si intendono le materie di cui si impiegano le proprietà radioattive, eccezione fatta delle materie fissili speciali radioattive, i radioisotopi utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici o terapeutici, industriali, agricoli, commerciali.

Art. 47.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato in materia di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato per quanto attiene in materia di demanio marittimo e di acque territoriali e di acque pubbliche.

Art. 48.

I titolari di autorizzazioni per la costruzione di centrali termoelettriche con impiego di combustibili nucleari devono, a pena di decadenza, richiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 22.

La concessione sarà accordata tenendo conto delle condizioni contenute nel decreto di autorizzazione.

Art. 49.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed al rafforzamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

Art. 50.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

Il patrimonio destinato al Comitato nazionale per le ricerche nucleari a quella data intestato al Consiglio nazionale delle ricerche, è assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al riordinamento dell'Istituto di fisica nucleare cui è affidato il compito di effettuare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito degli istituti universitari, la ricerca fondamentale nucleare.

Art. 51.

L'onere complessivo di lire venti miliardi e cento milioni derivante, nell'esercizio finanziario 1960-61, dalla corresponsione del contributo statale a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare e dalle spese per i compiti tecnici e per l'ampliamento dell'organico del Ministero dell'industria e del commercio, di cui ai rispettivi articoli 17, 24 e 49, si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.